



Parte speciale 1

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01)

Reati introdotti dalla Legge 190/2012



MODELLO 231

Parte Speciale 1

Sommario

1. Introduzione	3
2. Disamina reati	3
2.1 Reati contemplati dalla 190/2012	3
2.2 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01) erogazioni pubbliche.	4
2.3 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01).	5
2.4 Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)	6
3 Considerazioni esplicative	7
4 Individuazione delle attività sensibili	9
5 Misure atte a prevenire la commissione del reato	12



MODELLO 231

Parte Speciale 1

1. Introduzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), emesso dal Civit, ora ANAC, a settembre 2013 ha dato la possibilità agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio, sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 di fare perno su essi per predisporre i propri “piani di prevenzione della corruzione”, estendendone però l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quei reati considerati nella legge n. 190 del 2012.

Tale considerazione è stata ribadita nel PNA emesso nel 2016 e nelle principali determinazioni ANAC.

Questa parte del Modello di organizzazione gestione e controllo di t²i è stata dunque implementata, esaminando le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli 24 e 25 del Decreto legislativo 231/2001 anche da quelli previsti nella Legge 190/2012.

È da sottolineare che in questa parte del documento e, diversamente rispetto all’impostazione di base del Modello, non si analizzano solo quelle ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui t²i possa avere un interesse o vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell’azienda, ma si approfondiscono tutte le ipotesi di accadimento.

Questa Parte Speciale del Modello di organizzazione gestione e controllo è parte integrante del “Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza” predisposto da t²i.

2. Disamina reati

2.1 Reati contemplati dalla 190/2012

Art. 314. c.p. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 323. c.p. (Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325. c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326. c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio):

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a

t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.



MODELLO 231

Parte Speciale 1

cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328. c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 329. c.p. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica):

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 331. c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità):

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334. c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa):

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335. c.p. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

2.2 Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01) erogazioni pubbliche.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



MODELLO 231

Parte Speciale 1

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

2.3 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01).

Art. 317 c. p. (Concussione):

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità),

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p. (Pene per il corruttore):

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c. p. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una



MODELLO 231

Parte Speciale 1

promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c. p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2.4 Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente dei soggetti di cui al precedente periodo.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste*
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*
- 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*



MODELLO 231

Parte Speciale 1

Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati):

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

2. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

3. *Si procede a querela della persona offesa.*

Art. 2635-ter c.c. (Pene accessorie):

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

3 Considerazioni esplicative

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Si ha il reato di **abuso d'ufficio** quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela penale del c.d. **"segreto d'ufficio"** è incentrata sul delitto di "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio" art. 326 c.p., il quale impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare funzionamento della sua attività" e della "legale esplicazione dei suoi poteri", nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell'art 328 (**Rifiuto d'atto d'ufficio**) include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l'omissione d'atti d'ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non esponga le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse. È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia



MODELLO 231

Parte Speciale 1

interesse, all'organo competente a provvedere e l'obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L'art 329 (**Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica**) richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331) è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell'azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

L'Art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato **dall'art. 335** è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere omesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

Le fattispecie in disamina relative **all'art. 316 bis e ter** sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

Elemento caratterizzante delle fattispecie di reato contemplate nell'art 25 del D.lgs 231/01, è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (cd. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), quanto un atto contrario ai suoi doveri (cd. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti).

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato a concorso necessario, per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto, secondo una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).



MODELLO 231

Parte Speciale 1

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Coloro che versino in stato di incertezza in merito al ricorrere della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto terzo, dovranno rivolgersi senza indugio all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

E' punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Il quadro sopra citato deve, peraltro, essere integrato dalla previsione – già esistente – dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati, ulteriormente modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lsg 38 del 2017 a seguito del quale:

- Viene prevista la punibilità del soggetto "estraneo" ovvero di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti (ai soggetti indicati nel primo e secondo comma). Anche tale fattispecie viene estesa alle condotte realizzate da coloro che, in ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicale;

- Con l'introduzione dell'art. 2635 bis c.c. viene introdotta la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati; sotto il profilo attivo, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, ecc.) al fine del compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta non sia accettata. Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

- Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova disciplina introduce modifiche all'art. 25 lett. s-bis del D. Lsg 231/2001 per i casi di corruzione attiva e istigazione attiva. In particolare, per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 III co. c.c.), è previsto che si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi di istigazione attiva (art. 2635 bis c.c.) da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma II D. Lgs 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4 Individuazione delle attività sensibili

In riferimento al rischio di incorrere nei reati dell'art.24 riferite alla malversazione e indebita percezione dei finanziamenti, le aree sensibili identificate sono:

- la richiesta e l'utilizzo dei finanziamenti per progetti (es. formativi, orientamento, ricerca, sviluppo e innovazione);
- la ricerca di progetti e opportunità di finanziamento da proporre ai clienti.

In riferimento ai reati di truffa, contemplati nel medesimo articolo, si ritiene che le condotte previste siano astrattamente rilevanti nell'ambito della società, nell'ipotesi di reato per il tramite di:

- invio dell'offerta a cliente pubblico e/o partecipazione a bandi della PA;
- gestione del sistema informatico aziendali/gestione e utilizzo della rete e dei dati.



MODELLO 231

Parte Speciale 1

I reati riferiti all'ambito corruttivo presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), società, enti e/o soggetti privati ma possono anche richiedere, per la loro commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ipotesi di reato, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

A) Per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la società intrattiene usualmente, o comunque può intrattenere, rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- la richiesta e l'utilizzo dei finanziamenti per progetti (es. formativi, orientamento, ricerca, sviluppo e innovazione);
- la ricerca di progetti e opportunità di finanziamento da proporre ai clienti;
- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico ossia l'invio di offerte a cliente pubblico e/o la partecipazione a bandi della PA;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne ad esempio le verifiche da parte di esponenti PA sull'erogazione, la rendicontazione di corsi finanziati o sul possesso e il mantenimento di requisiti di accreditamento;
- la gestione dell'organizzazione di eventi Istituzionali ossia eventi pubblici o ad invito;
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, notifiche e accreditamenti necessari allo svolgimento delle attività aziendali (es. autorizzazione analisi per l'export dei vini, notifica ambito CPR prodotti da costruzione e accreditamento dei laboratori di prova);
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la gestione ambientale (Arpa, Asl);
- la gestione dei rapporti con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VVFF etc.).

B) Per quanto riguarda i rapporti con soggetti privati, attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la società intrattiene usualmente, o comunque può intrattenere, rapporti con utenti/clienti e/o fornitori e quindi a titolo esemplificativo ma non limitativo:

emissioni di rapporti di prova di laboratorio;

attività di ricerca documentale;

rilascio di attestati di partecipazione a corsi di formazione;

incarichi professionali e/o ordini di acquisto;

attività di auditing tecnologico;

qualsiasi attività che comporti l'acquisizione/trasmisione di informazioni o intrinsecamente riservate o riservate per la natura del rapporto con il cliente/utente.

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della



MODELLO 231

Parte Speciale 1

prestazione resa (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.), o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Può configurarsi il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), per cui anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione della rendicontazione dei progetti finanziati;
- gestione beni aziendali;
- gestione delle risorse umane;
- gestione cassa;
- gestione contabilità e bilancio;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale.

Per quanto riguarda i reati considerati dalla Legge 190/2012 le aree a rischio sono state identificate in un'analisi del rischio dedicata che è da considerarsi parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza di t²i.

Tutte le funzioni aziendali possono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, società, enti e/o soggetti privati a differenti livelli. Il dettaglio di quali siano le funzioni che nell'operatività possono entrare in contatto con un dipendente pubblico è riportato all'interno delle differenti procedure operative predisposte in t²i e nei regolamenti adottati. Per le attività a supporto le aree maggiormente coinvolte sono l'area amministrativa, l'area formazione, l'area per lo sviluppo di nuova impresa e l'area per lo sviluppo di progetti innovativi, soprattutto in riferimento alle attività di rendicontazione.

Per le aree a rischio riferite alle relazioni con le terze parti tutte le aree possono essere coinvolte.



MODELLO 231

Parte Speciale 1

5 Misure atte a prevenire la commissione del reato

Oltre al Codice Etico in cui vi è una chiara identificazione delle regole di comportamento da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati introdotti dall'art 24 e 25 e 25- decies; il Modello prevede:

- i principi di comportamento di cui al paragrafo 9 della Parte Generale;
- un chiaro sistema di procure e deleghe;
- un sistema organizzativo definito specificato nell' Organigramma (allegato B) e nei relativi mansionari (allegato A Ruoli e Responsabilità).

Nel dettaglio, per prevenire i reati di malversazione e indebita percezione dei finanziamenti nell'ambito di gestione della formazione è presente:

- una procedura di gestione della progettazione (PPR);
- una procedura di gestione della rendicontazione;
- la regola di registrare le attività formative su registri cartacei (o elettronici per attività finanziate);
- la regola di registrare l'eventuale presenza del tutor in aula sul registro;
- la regola che al docente è dato un incarico scritto in cui si è specificato che è il diretto responsabile dell'erogazione della formazione;
- la prassi che la prima bozza di budget è predisposta dal responsabile della formazione e poi sottoposta al controllo dell'amministrazione;
- la prassi che nella predisposizione della lettera finale del progetto vi è sempre il doppio controllo tra area formazione e area amministrativa.

Nel dettaglio, per prevenire i reati di malversazione e indebita percezione dei finanziamenti nell'ambito della ricerca di progetti e opportunità di finanziamento e di gestione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione le regole sono che:

- una procedura di gestione della rendicontazione;
- la prassi che la prima bozza di budget è predisposta dal responsabile di progetto e poi sottoposta al controllo dell'amministrazione;
- la prassi che nella predisposizione della lettera finale del progetto vi è sempre il doppio controllo tra responsabile di progetto e area amministrativa;
- se si affianca un'azienda per un progetto non si effettua la submission;
- per i progetti regionali non si redige più il progetto, dato che la redazione dello stesso è di responsabilità dall'azienda cliente;
- per i progetti europei vengono consigliate ai clienti aziende specializzate nella redazione degli stessi;
- per la gestione dei progetti sono previsti specifiche verifiche e controlli periodici con i clienti.

Per prevenire i reati di truffa, anche informatica, nei confronti della PA è presente:

- una procedura di gestione della progettazione PPR;
- in una parte del manuale la procedura di gestione dell'offerta in cui si dettaglia che l'offerta standard è preparata per quanto riguarda la parte tecnica da esperto tecnico del settore di riferimento e poi verificata dal Responsabile che la trasforma in formato non modificabile;
- una prassi consolidata nella gestione delle attività di erogazione dei servizi di hosting.

Per le aree a rischio 'diretto' di commissione di reati corruttivi i comportamenti da tenere, descritti nel Codice Etico, possono essere considerati il principale strumento atto ad evitare il rischio di accadimento.

Per le aree a supporto si identificano:

- deleghe da parte del Direttore sulla gestione delle casse;
- policy Regolamento del personale;
- bilanci pubblicati sul sito in Amministrazione trasparente e oggetto di controllo da parte del sindaco unico.

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.



MODELLO 231

Parte Speciale 1

Le Parti Terze di cui paragrafo 7 della Parte Generale sono soggetti esterni alla Società e alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati da t²i sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- a) le categorie di Parti Terze che possano essere considerate “sottoposte alla vigilanza” della Società;
- b) se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell’interesse della Società;
- c) quali reati, in considerazione dell’attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

Le regole che disciplinano i rapporti tra t²i e le Parti Terze sono contenute:

- nel Regolamento acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi per la parte istituzionale;
- nel Regolamento conferimento incarichi esterni per la parte istituzionale;
- nel Regolamento per le esecuzioni di lavori in economia per la parte istituzionale;
- nella procedura di gestione dei fornitori (PGF) per la parte commerciale;
- in una parte dedicata sul Manuale per la parte commerciale.

Particolari indicazioni, per ridurre il livello del rischio di questa famiglia di reati sono contenute anche nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.